

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"Differenza Maternità Modena -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Differenza Maternità Modena odv è, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"Differenza Maternità Modena -ODV", con sede legale nel Comune di Modena (Mo) presso la Casa delle Donne "Villa Ombrosa", alla Strada Vaciglio Nord, n. 6, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni delle volontarie associate finalizzate a:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione si propone di:

A) Valorizzare i percorsi e le buone pratiche della maternità e della genitorialità, sia naturali che adottive.

B) Promuovere, organizzare, realizzare:

- iniziative pubbliche, ricerche, progetti, consulenze e informazioni sulle opportunità presenti sul territorio a sostegno delle tematiche della salute della donna, nonché delle scelte di maternità, per valorizzare una cultura rispettosa delle differenze, in un nuovo rapporto tra i sessi;
- iniziative di auto e mutuo aiuto, sostegno alla donna in tutte le fasi della sua vita, sostegno durante la gravidanza, alla coppia riguardo al parto e alla genitorialità;
- iniziative, studi e ricerche volte a valorizzare e sostenere il legame madre/bambino o bambina come pilastro per la salutogenesi della donna, al sostegno dell'allattamento materno come base per un imprinting di amore e di salute;

C) Svolgere in proprio, e promuovere anche in collaborazione con altri, attività di informazione, formazione e/o ascolto in ordine alla legislazione ed ai servizi relativi ai temi d'interesse dell'Associazione;

- D) Individuare e raccogliere materiale bibliografico sui temi d'interesse dell'Associazione, per favorire e promuovere scambi, orientamenti e informazioni con e per le donne;
- E) Promuovere ricerche, predisporre proposte e progetti, organizzare convegni, mostre, dibattiti e iniziative tesi a dare valore alla cultura di genere sui temi della salute, sessualità, riproduzione e cura;
- F) Adoperarsi per la trasmissione delle conoscenze e delle tradizioni femminili, sui temi attinenti l'Associazione, attraverso seminari e corsi di approfondimento/formazione/informazione.

Per realizzare tali finalità, l'Associazione intende sperimentare anche nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, ed in particolare con le amministrazioni locali, provinciali e regionali e con le aziende e/ o strutture sanitarie.

L'Associazione si propone anche di promuovere la collaborazione in rete con altri gruppi/associazioni presenti sul territorio, per costruire pensiero, cultura e contrattualità incisivi per la società civile e gli individui.

Inoltre, l'Associazione si attiverà, per raggiungere gli scopi sociali, mediante:

1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dalle proprie socie, l'attività di quest'ultime non può essere retribuita in alcun modo.

Alle socie possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea delle socie. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socia.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che decidono di perseguire gli scopi sociali, che sono mosse da spirito di solidarietà sociale e che condividono le finalità dell'associazione.

Il numero delle socie è illimitato. Sono membri dell'Associazione le persone che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Le socie hanno gli stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

In caso di domande di ammissione come associata presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione delle socie

L'ammissione a socia, previo colloquio con una componente del Consiglio direttivo, comporta l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale.

In caso di domande di ammissione come associata presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione è impugnabile di fronte all'assemblea nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.

La qualità di socia si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associata ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro socie a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle associate.

La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

In caso di socie minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Le socie sono obbligate a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa deliberata annualmente dell'assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione è improntata alla massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di interventi nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo delle associatene ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Organo direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe da altro membro dell'organo direttivo eletto dalle presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- si pronuncia sulle dimissioni delle socie;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- si esprime sull'esclusione delle socie dall'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle socie ordinarie, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà delle socie ordinarie e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo delle socie intervenute o rappresentate e con il voto favorevole dei quattro quinti delle socie.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente le associate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed eventualmente la Segretaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura della Segretaria o da chi ha svolto le funzioni da segretaria (nel caso non venga nominata preventivamente) e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – La Presidente

La Presidente, nominata dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza della presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso ella deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi delle associate;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del Terzo Settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
7. erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 – Volontarie

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13 - Assicurazione delle volontarie

Le socie volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi analoghe finalità e operanti in analogo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 – Esenzione

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice del Terzo settore in quanto trattasi di adeguamenti indispensabili per legge.

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL 21 DICEMBRE 2022

La presidente

La segretaria

Isabella Monastero N'zale

La segretaria

Mariagrosi bi Aprio

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

Differenza Maternità Modena Odv

C.F. 94091310360

Oggi 21 dicembre 2022 alle ore 18,00 presso la Casa delle donne "Villa Ombrosa" Strada Vaciglio Nord n. 6 - Modena si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria online con quorum da ordinaria come previsto dal decreto semplificazione del 22 agosto del 2022 tramite piattaforma Meet dell'associazione **Differenza Maternità Modena Odv** per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runtis con comunicazione del 10 ottobre 2022 per adeguarsi ai contenuti del codice del Terzo settore.

Le socie possono essere identificate, seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori ed intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Presiede l'assemblea la presidente Isabella Massamba N'Siala che verifica la valida costituzione dell'assemblea in base alla normativa vigente.

La presidente illustra le modifiche richieste dalla Regione che riguardano in particolare la possibilità di aderire per tutte le persone indipendentemente dal genere, la possibilità di voto per i minorenni, la possibilità di impugnare di fronte all'assemblea le eventuali mancate ammissioni e le modalità di modifica dello statuto attraverso l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

La presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni della Regione.

Le presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 19,00.

Il presente verbale e statuto allegato sono esenti dall'imposta di bollo e di registro in quanto si tratta di modifiche necessarie per gli adeguamenti normativi.

La segretaria

La Presidente

Maniagrosi br. Aprio

Isabella Massamba N'Siala